NUOVE NORME SULLA NEGOZIAZIONE E LA CESSIONE DI VALUTE ESTERE ALLO STATO

Art. 6

Le banche presso le quali sono istituiti i conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di controllare che l'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi abbia luogo in conformita' alle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero dentro i termini stabiliti negli articoli precedenti e che in caso di decadenza dei termini stessi la cessione all'Ufficio italiano dei cambi avvenga ai sensi dell'art. 5.

Versione in vigore dal 29 luglio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-negoziazione-e-la-cessione-di-valute-estere-allo/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it